

**CONVENZIONE PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
PRESSO LE STRUTTURE DELLA ASL N. 1 DI SASSARI**

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari (di seguito denominata ASL n. 1 di Sassari), con sede legale in Sassari, Via Enrico Costa, 57, 07100 Sassari, C.F. e P. IVA 02884000908, rappresentata dal Direttore Generale dott. Flavio Sensi, domiciliato per la carica presso la medesima;

E

L'Associazione Volontari Ospedalieri Alghero (di seguito denominata **A.V.O.**), con sede legale in Alghero, in via Sassari n. 78, codice fiscale 92078600902, in persona del suo Presidente e rappresentante legale, la Signora Galleri Maria, nata ad [REDACTED], residente in [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]) – di seguito Associazione

PREMESSO CHE

- con il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, aggiornato dal Decreto Legislativo 105 del 3 agosto 2018, lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore e la funzione sociale dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne ha favorito l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, anche in collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;
- come definito dall'art. 101, commi 2 e 3, del suddetto Decreto, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS); pertanto, il requisito dell'iscrizione al Registro del Terzo settore si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
- le predette leggi prevedono che le ODV e le APS possano svolgere attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche, prevedendo, altresì, che tra le ODV e le APS e gli Enti Pubblici possano essere stipulate convenzioni atte a regolare e migliorare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;
- **l'Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) – sezione di Alghero** è Iscritta al **n. 1176** del Registro Generale del Volontariato / Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, Terzo Settore RUNTS e dispone del personale necessario e adeguato per lo svolgimento della collaborazione qui regolamentata;

- la ASL n. 1 di Sassari, riconoscendo il valore dell'opera di volontariato rivolta al sostegno di chi si trova in una condizione di particolare fragilità a causa della malattia, intende regolamentare l'attività dell'Associazione AVO presso l'Ospedale Civile di Alghero stipulando la presente convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE

Art.1 – Oggetto

L'ASL volendo garantire nell'ambito delle proprie strutture attività di volontariato complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con l'**Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) di Alghero** la presente convenzione che disciplina l'oggetto della collaborazione, secondo quanto meglio specificato nel "Progetto delle Attività" allegato e le modalità della stessa, come meglio specificato nel successivo art. 2.

Art.2 – Modalità

L'Associazione assicurerà una presenza amichevole accanto ai malati, alle persone fragili e sofferenti, e agli utenti delle strutture dell'ASL offrendo loro calore umano, dialogo, sostegno contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. Si impegna a prestare sostegno umano agli utenti dell'ASL, e a svolgere eventuale attività di supporto all'accoglienza, al collegamento tra persona assistita e famiglia e a collaborare con il personale ospedaliero e territoriale per attività socializzanti, culturali e ludiche, nel rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'ASL 1 di Sassari", delle disposizioni ivi richiamate e di quelle successive che dovessero intervenire.

L'azione dell'Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con le attività del personale sanitario e di assistenza sociale e non potrà mai configurarsi come supplenza delle stesse.

Art.3 – Luogo di Svolgimento

L'attività verrà svolta presso l'Ospedale Civile di Alghero. L'attività potrà essere estesa anche ad altri reparti, previa richiesta scritta contro firmata dal Direttore della struttura interessata e vistata dal Direttore Medico del Presidio.

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'A.V.O. saranno disponibili a partecipare a riunioni dell'Unità Operativa con il personale sanitario, per condividere gli obiettivi della Struttura e programmare/valutare le azioni che li vedono coinvolti, concordando le modalità atte a un miglior coordinamento delle attività dedicate al benessere del paziente. In particolare, la collaborazione ad attività socializzanti avverrà sotto la vigilanza del personale dell'Unità Operativa e la responsabilità del Direttore e/o Coordinatore della struttura interessata.

Art.4 – Impegno dell'Associazione

L'Associazione si impegna a rispettare quanto previsto dal regolamento aziendale in materia di "Disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'ASL".

L'Associazione si impegna a rispettare quanto previsto nell'allegato progetto. L'Associazione si impegna inoltre a:

- a formare adeguatamente i Volontari e collaborare gratuitamente ad eventuali attività formative destinate al personale sanitario delle strutture dell'ASL presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio-sanitario.
- fornire alla Struttura dove viene svolta l'attività di volontariato e alla macrostruttura di riferimento (Direzione Distretto, Direzione Presidio Ospedaliero, Direzione Dipartimento), l'elenco nominativo dei propri Volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione e a munirli di appositi tesserini di riconoscimento, da tenere a vista, contenenti la denominazione dell'Organizzazione, il numero identificativo, la fotografia e le generalità del volontario con la dicitura "Volontario".

Art.5 – Impegno della ASL n. 1 di Sassari

La ASL si impegna ad ottemperare a quanto previsto nell'Art. 14 del regolamento aziendale in materia di "Disciplina delle attività di volontariato nelle strutture della Asl 1 di Sassari".

Si impegna inoltre affinché i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di miglior efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione tra volontari ed operatori dell'Azienda, nell'ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale e della privacy.

Art.6 – Copertura assicurativa

L'Associazione stipulerà idonea polizza assicurativa per garantire i suoi Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'onere della copertura sarà a carico della ASL, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, che provvederà a rimborsarne il premio anticipato dall'Associazione, nei limiti della quota parte, che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico.

Art.7 – Accesso alle Unità Operative

L'accesso dei volontari alle Unità Operative (orario e modalità) sarà concordato e autorizzato dal Direttore della Struttura di riferimento, così pure le eventuali variazioni.

I volontari dovranno attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione e del "Progetto delle Attività" allegato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento aziendale in materia di "Disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'ASL n. 1 di Sassari". Dovranno altresì uniformarsi alle norme e regolamenti vigenti all'interno delle strutture frequentate. Sono inoltre tenuti alla massima riservatezza su tutto ciò cui vengono a conoscenza per ragione del proprio servizio.

Ogni volontario operante presso le strutture dell'ASL deve sottoscrivere il foglio di presa visione del Regolamento Aziendale del Volontariato, con particolare riferimento alle norme di tutela per il volontario di cui all'art. 10.

I volontari dovranno indossare indumenti funzionali e consoni all'attività da svolgere (camice in ambiente ospedaliero o struttura territoriale che lo richiede sempre in ordine e pulito), con il tesserino di riconoscimento ben visibile e curare l'igiene personale e in particolare il lavaggio delle mani.

Potrà essere consentito l'accesso delle autovetture dell'Associazione e/o dei volontari presso le Strutture della ASL, previ accordi specifici con la Direzione della Struttura di riferimento.

Art.8-Sicurezza

La tutela dei volontari ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, relativamente ai rischi propri dell'attività che i medesimi andranno a svolgere, è garantita dall'Associazione che si impegna ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute del volontario ai fini dell'espletamento dell'attività stessa.

La ASL, nella persona del Responsabile/Direttore della Struttura interessata, è tenuta a fornire al volontario informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, provvedendo a che siano poste in essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario ed altre attività che si svolgano nell'ambito della Struttura medesima.

Si allega alla presente Convenzione, per farne parte integrante, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), che andrà sottoscritto dal Legale rappresentante dell'Associazione.

Art.9 – Trattamento dati

L'Associazione, nella persona del suo rappresentante legale, è il responsabile (esterno) per l'eventuale trattamento dei dati personali connessi all'espletamento dell'attività in convenzione.

I volontari devono essere nominati "incaricati" al fine del trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" - Regolamento Europeo 2016/679 - D.lgs. 101 del 10/08/2018 e ss.mm.ii., e della regolamentazione aziendale.

In ogni caso l'Associazione dovrà impegnarsi alla corretta ed integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, con ogni relativa assunzione di diretta responsabilità per eventuali danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati imputabile ai suoi associati.

Art.10 – Durata e recesso

La presente convenzione avrà durata **triennale**, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Il rinnovo tacito non è consentito.

La Convenzione potrà essere rinnovata solamente su espressa richiesta scritta dell'Associazione secondo le modalità e procedure di cui all'art. 5 del vigente Regolamento.

La Convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze, previo accordo scritto tra le parti.

Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo avviso di mesi 3, notificato tra le parti a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di eventuale cancellazione o revoca dal Registro unico nazionale del Terzo settore o e/o Registro Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione e/o nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, il rappresentante dell'Associazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda; in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

Art.11- Registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo settore.

Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del Codice del Terzo settore (art. 89, comma 18).

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'Art. 5 del DPR n. 131/1986.

Art.12 – Foro competente

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Sassari.

Art.13 – Documenti allegati

Si allega alla presente convenzione, per farne parte integrante:

- il Regolamento per la "Disciplina delle attività di Volontariato nelle strutture dell'ASL 1 di Sassari" firmato, per presa visione, dal Legale rappresentante dell'Ente;
- il Documento Unico di Valutazione del Rischio (DUVRI) firmato, per presa visione, dal Legale rappresentante dell'Ente;
- il Progetto delle Attività oggetto della collaborazione tra Associazione e ASL
- il Curriculum dell'Ente del Terzo Settore

Sassari, lì

Letto, approvato e sottoscritto

Per la ASL n. 1 di Sassari
Il Direttore Generale
Dott. Flavio Sensi

Per l'Associazione
La Presidente e Rappresentante Legale
Sig.ra Maria Galleri

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.